

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COMUNICAZIONE PER LAVORI CHE PROSEGUONO OLTRE IL PERIODO D'IMPOSTA (DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 55%)

Articolo 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

ISTRUZIONI

Premessa

La legge finanziaria 2007 ha introdotto una detrazione d'imposta del 55 per cento, in relazione alle spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico.

Sono legittimati a fruire della detrazione i contribuenti, residenti e non residenti, che possiedono o detengono l'immobile sul quale vengono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica e che sostengono le relative spese, nonché i familiari con essi conviventi. Questi ultimi sono ammessi a fruire della detrazione, purché abbiano sostenuto le spese, solo nel caso di lavori inerenti immobili che non sono strumentali all'attività di impresa, arte o professione.

In caso di comproprietà, contitolarietà di diritti reali o di coesistenza di più diritti reali sullo stesso immobile, ovvero di pluralità di locatari o comodatari, se le spese sono sostenute da più soggetti, per fruire della detrazione, la comunicazione può essere trasmessa da uno soltanto di essi.

Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali la comunicazione può essere trasmessa dall'amministratore del condominio o da uno dei condomini.

ATTENZIONE Tutti i soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono tenuti a trasmettere all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet <http://efficienzaenergetica.acs.enea.it>, ottenendo ricevuta informatica, i dati indicati nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico del 19 febbraio 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

CHI È TENUTO A PRESENTARE IL MODELLO DI COMUNICAZIONE

I contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica devono inviare il presente modello **esclusivamente nel caso in cui i lavori proseguano oltre il periodo d'imposta** nel quale sono iniziati per comunicare le spese sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati.

Il modello deve essere utilizzato per comunicare le **spese sostenute a partire dal periodo d'imposta 2009**.

I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono inviare la presente comunicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008.

Pertanto, la presente comunicazione **non deve essere inviata** nelle seguenti ipotesi:

- per lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d'imposta;
- per il periodo o per i periodi d'imposta in cui non sono sostenute spese.

Per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d'imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d'imposta.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Le persone fisiche e comunque tutti i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono inviare la presente comunicazione all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. Pertanto le prime comunicazioni devono essere inviate a partire dall'anno 2010.

Ad esempio un contribuente che ha iniziato, nel corso dell'anno 2009, lavori per interventi di riqualificazione energetica che proseguono nell'anno 2010, è tenuto ad inviare la presente comunicazione entro il 31 marzo 2010.

I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono inviare la comunicazione entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese.

La presente comunicazione deve essere trasmessa **esclusivamente per via telematica**, direttamente dal contribuente o tramite soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 27 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).

Si precisa che per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d'imposta, il modello deve essere presentato entro novanta giorni dal termine di ciascun periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.

REPERIBILITÀ DEL MODELLO

Il presente modello e le relative istruzioni sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it o dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

Periodo di riferimento

Indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese per le quali si intende fruire della detrazione d'imposta del 55 per cento. Ad esempio un contribuente che ha iniziato, nel corso del 2009, lavori per interventi di riqualificazione energetica che proseguono nel 2010, è tenuto ad inviare la presente comunicazione entro il 31 marzo 2010, indicando come periodo di riferimento l'anno 2009.

I soggetti diversi dalle persone fisiche con **periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare** devono indicare il periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese per le quali intendono fruire della detrazione d'imposta del 55 per cento.

Ad esempio, un soggetto con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, 1° luglio – 30 giugno, che ha iniziato nel mese di luglio 2009 lavori per interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il 30 giugno 2010, è tenuto ad inviare la presente comunicazione entro il 28 settembre 2010, indicando come periodo di riferimento il periodo d'imposta dall'1/07/2009 al 30/06/2010. Lo stesso soggetto, invece, non dovrà inviare la presente comunicazione per le spese sostenute anteriormente al 1° luglio 2009 poiché non sono oggetto di comunicazione le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008.

Dati del dichiarante Nella sezione devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici ovvero la denominazione o ragione sociale del soggetto "possessore" (proprietario o titolare di altro diritto reale) ovvero "detentore" dell'immobile (locatario, comodatario), barrando la relativa casella.
È necessario barrare anche la casella "contitolare" in caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali o di coesistenza di più diritti reali sullo stesso immobile, ovvero di pluralità di locatari o comodatari, se più soggetti hanno diritto alla detrazione.
Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici della persona fisica che trasmette la comunicazione, barrando la casella "amministratore" del condominio o "condomino". Deve essere inoltre indicato, nell'apposito spazio, il codice fiscale del condominio.
I soggetti non residenti devono indicare, inoltre, lo stato estero di residenza e il relativo codice rilevabile dall'elenco degli Stati esteri allegato alle istruzioni del modello Unico e pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Riservato a chi firma la comunicazione per conto di altri Il presente riquadro deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante sia un soggetto diverso da colui che sottoscrive la presente comunicazione (ad esempio tutore di minore, rappresentante di società).
Nel caso in cui il dichiarante sia un soggetto diverso da persona fisica la comunicazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente dichiarante o, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o dal rappresentante negoziale.
Devono essere indicati il codice fiscale, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita del soggetto che sottoscrive la dichiarazione e, nell'ipotesi in cui il rappresentante legale della società o dell'ente dichiarante sia una società, va indicato anche il codice fiscale di quest'ultima.
Per quanto riguarda il codice di carica, lo stesso deve essere desunto dalla relativa tabella presente nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO, disponibili alla data di presentazione della presente comunicazione e pubblicati nel sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Dati dell'immobile Indicare i dati catastali dell'immobile su cui sono eseguiti i lavori, rilevabili dal certificato catastale o dall'atto di compravendita. In mancanza dei dati catastali identificativi dell'immobile, devono essere indicati gli estremi della domanda di accatastamento.

Tipologie di interventi e spese sostenute nel periodo di riferimento Barrare la casella o le caselle relative agli interventi che proseguono oltre il periodo d'imposta, effettuati sull'immobile individuato nella comunicazione e indicare l'ammontare delle spese corrispondenti, sostenute nel periodo di riferimento.
Le tipologie di interventi elencate sono previste dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) rispettivamente ai commi 344, 345, 346 e 347. Le relative disposizioni attuative sono contenute nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 e successive modifiche ed integrazioni e nel Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'11 marzo 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Per ciascuna tipologia di intervento è previsto un importo massimo di detrazione fruibile che deve intendersi riferito a ciascuna unità immobiliare oggetto dell'intervento.
Nell'ipotesi, invece, di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, di cui al comma 344 dell'art. 1 della citata legge finanziaria, il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all'intero edificio.
Per chiarimenti ed ulteriori approfondimenti consultare il sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it ed in particolare la guida fiscale "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico" e la Documentazione tributaria, nonché il sito internet dell'ENEA <http://efficienzaenergetica.acs.enea.it>.

Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti

Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di **100.000 euro** (55% di 181.818,18 euro).

La categoria degli "interventi di riqualificazione energetica" comprende qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell'edificio, realizzando la maggior efficienza energetica secondo i valori pubblicati nelle tabelle riportate nell'allegato A del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 marzo 2008.

Interventi sull'involucro di edifici esistenti

Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di **60.000 euro** (55% di 109.090,90 euro).

Si tratta degli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano gli specifici requisiti tecnici evidenziati nell'apposita tabella di cui all'allegato B del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 marzo 2008.

Interventi di installazione di pannelli solari

Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di **60.000 euro** (55% di 109.090,90 euro).

Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di **30.000 euro** (55% di 54.545,45 euro).

Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intendono quelli concernenti la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. L'agevolazione è ammessa anche per la sostituzione integrale di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.

Data inizio lavori Indicare la data di inizio dei lavori relativi agli interventi di riqualificazione energetica indicati nel modello.

Sottoscrizione Il modello deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale.

Impegno alla presentazione telematica Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'intermediario che trasmette la comunicazione.
L'intermediario deve riportare: il proprio codice fiscale; se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo; la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere la comunicazione.